



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,  
Monte Falterona, Campigna

**NORME PROVVISORIE ED URGENTI**  
**PER LA CONSERVAZIONE DELLA FLORA**  
**NELLE LOCALITA' DI MONTE FALCO, POGGIO SCALI**  
**E MONTE PENNA DI BADIA PRATAGLIA**





**NORME PROVVISORIE ED URGENTI**  
**PER LA CONSERVAZIONE DELLA FLORA**  
**NELLE LOCALITA' DI MONTE FALCO, POGGIO SCALI**  
**E MONTE PENNA DI BADIA PRATAGLIA**

**Approvato con Deliberazioni di Consiglio Direttivo n° 82/2000 e 12/2001**

**Art. 1 Finalità**

Le presenti norme, ai sensi della legge 394/91 "*Legge quadro per le aree protette*" e del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 14 dicembre 1990 "*Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna*", hanno l'obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi di vetta ed in particolar modo le specie vegetali a maggior rischio presenti nelle località di Monte Falco, di Poggio Scali e del Monte Penna di Badia Prataglia, nelle quali sono state riscontrate situazioni di grave deterioramento a causa della elevata frequentazione umana.

Le presenti norme urgenti recepiscono anche le indicazioni del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dell'area di Monte Falco e costituiscono indirizzo prioritario per la redazione del Piano per il Parco.

**Art. 2 Norme a tutela dell'area di Monte Falco.**

Nell'area circostante alla vetta di Monte Falco, così come perimetrata nella allegata cartografia in scala 1:10.000 (All. "A") è istituito il divieto di accesso alle persone non espressamente autorizzate dall'Ente Parco. Resta tuttavia consentita la percorrenza del sentiero GEA 00, come individuato sulla carta escursionistica del Parco, senza divagazioni, compresi i punti panoramici indicati sulla stessa cartografia.

**Art. 3 Norme a tutela dell'area di Poggio Scali**

L'accesso all'area di Poggio Scali, così come perimetrata nella allegata cartografia in scala 1: 3.000 (All. "B"), è consentito esclusivamente agli escursionisti a piedi, mentre è fatto divieto di accesso con biciclette o a cavallo. L'accesso a tale area è consentito esclusivamente attraverso il sentiero segnato sulla cartografia allegata.

**Art. 4 Norme a tutela dell'area del Monte Penna di Badia Prataglia**

L'accesso alla vetta dell'area del Monte Penna di Badia Prataglia (Comune di Poppi) è consentito esclusivamente lungo il sentiero segnato dal Parco Nazionale (con l'usuale segnatura bianco-rossa) e identificato con il numero 225. Nel tratto di tale sentiero segnato nella allegata cartografia in scala 1: 5.000 (All. "C") vige il divieto di accesso con biciclette ed a cavallo; agli escursionisti a piedi è fatto assoluto divieto di abbandonare il sentiero tracciato.

**Art. 5 – Norma transitoria**

I divieti e le norme di cui sopra entreranno in vigore con l'apposizione da parte del Parco nazionale della necessaria segnaletica di perimetrazione delle aree e di segnalazione dei divieti vigenti.

**Art. 6 Sanzioni**

Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento comporta un a sanzione amministrativa per un importo da € 25,00 a € 1032,00, secondo quanto previsto dalla Legge 689 del 1981.